



*Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato*

Ufficio Contenzioso

00198 Roma - Piazza Giuseppe Verdi n. 6/a

Tel.: 06.8582111 - Fax: 06.85821256

PROF. AVV. FRANCESCO MUNARI

PIAZZA DELLA VITTORIA 15/34

16121 - GENOVA (GE)

P.E.C. francesco.munari@legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

R.G. n. 770/2024 - Sez. IV

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 21-BIS L. N. 287/90

nell'interesse dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** (in seguito anche "Autorità" o "AGCM"), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza G. Verdi 6/A – 00198 Roma, C.F. e P.IVA 97076950589, rappresentata e difesa, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Francesco Munari (C.F. MNRFNC62R01D969M, p.e.c. francesco.munari@legalmail.it) e dagli avv.ti dell'Autorità Claudia Giardina (C.F. GRDCLD68R67F839U, p.e.c. claudiagiardina@ordineavvocatiroma.org), Gilberto Guardavaccaro (C.F. GRDGBR63L24G702T, p.e.c. gilberto.guardavaccaro@pec.it) e Carlo Piazza (C.F. PZZCRL74H14F839M, p.e.c. carlopiazza@ordineavvocatiroma.org), in forza di mandato congiunto telematicamente al presente atto. I suddetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio agli indirizzi p.e.c. sopra indicati, presso i quali è da intendersi eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 136 c.p.a.,

Ricorrente

contro

il **Comune di Camaiore** (in seguito anche "Comune"), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in P.zza S. Bernardino da Siena 1 – 55041 Camaiore (LU), C.F. e P.IVA 00190560466, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Grazia Zicari

Resistente

e nei confronti di

Ferretti S.a.s. di Paoli Riccardo & C. (già Ferretti S.a.s. di Ferretti Anna Maria & C.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Europa 167 – 55043 Camaiore (LU), Fraz. Lido di Camaiore, C.F. e P.IVA 01119950465, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro Del Dotto

Controinteressata

per l'annullamento

- della Deliberazione della Giunta del Comune di Camaiore n. 382 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto «*D.P.M. Lido di Camaiore – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive – Legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Determinazioni dei criteri omogenei per affidamento aree in concessione – atto di indirizzo*» (“Delibera n. 382/2024”, doc. n. 1 allegato al presente ricorso per motivi aggiunti),
- del relativo Allegato A, recante «*Modalità per lo svolgimento delle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali*» (“Allegato A”, doc. n. 2 allegato al presente ricorso per motivi aggiunti), nonché
- di ogni altro provvedimento conseguente, connesso e/o presupposto, anche di estremi sconosciuti.

FATTO

1 Con il presente ricorso l'AGCM agisce ai sensi dell'art. 21-*bis* della l. n. 287/1990 per l'impugnazione della deliberazione e delle determinazioni sopra menzionate e si inserisce nel procedimento R.G. n. 770/2024, con il quale la stessa Autorità ha impugnato:

- la Deliberazione della Giunta del Comune di Camaiore n. 391 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto «*concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative e sportive. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022 – atto di indirizzo*» (“Delibera n. 391/2023”, doc. n. 1 di cui al ricorso introduttivo);
- ove occorra, la nota del Comune di Camaiore prot. n. 2024/24565, recante «*riscontro*

a missiva vs. riferimento n. S4912, pervenuta in data 29/02/2024 e contestuale richiesta di parere – istanza di parere ex art. 22 L. 287/1990 e ss.mm.ii.» (“Nota”, doc. n. 2 di cui al ricorso introduttivo)

– ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché incognito, ivi compresa, p.q.o.p., la determinazione dirigenziale n. 532 del 29 aprile 2024, avente ad oggetto *«concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022»* (“Determinazione”, doc. n. 3 di cui al ricorso introduttivo).

I LA DELIBERA DEL COMUNE DI CAMAIORE N. 391/2023 E IL RICORSO INTRODUTTIVO

2 Con l’atto indicato in epigrafe, il Comune di Camaiore deliberava di *«manifestare, quale atto di indirizzo la volontà di estendere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 nella versione originaria, al 31 dicembre 2024, l’efficacia delle concessioni demaniali marittime, per le motivazioni sopra espresse in particolare con le lettere da a. ad f., in attesa che venga approvata una disciplina normativa nazionale che, nel caso in cui la risorsa naturale risulti non scarsa, stabilisca, nel pieno rispetto del diritto eurounitario, che non sussiste l’obbligo di assegnazione delle concessioni mediante procedure ad evidenza pubblica oppure, nel caso in cui la risorsa naturale risulti scarsa, fissi criteri edirettive uniformi che i comuni dovranno seguire nelle conseguenti procedure selettive ad evidenza pubblica»* (enfasi nell’originale).

3 Come precisato nel ricorso introduttivo, cui si rinvia per maggiori dettagli, nel provvedimento impugnato il Comune si dichiarava *«oggettivamente e giuridicamente impossibilitato»* ad avviare le procedure ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2023.

4 Ritenendo che tale delibera presentasse profili di incompatibilità con le norme di diritto europeo a tutela della concorrenza e con i principi di libertà di stabilimento di matrice eurounitaria, nella propria adunanza del 27 febbraio 2024 l’Autorità deliberava di esprimere un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis, l. n. 287/90 (“Parere 2024”, doc. n. 4 di cui al ricorso introduttivo).

5 Con tale parere, notificato al Comune in data 29 febbraio 2024, si evidenziavano i profili di ritenuta illegittimità della Delibera n. 391/2023 – puntualmente riportati nel ricorso introduttivo cui, anche sul punto, si rinvia – precisando che il Comune di Camaione, piuttosto che ricorrere alla proroga delle concessioni, «avrebbe dovuto procedere, in attuazione dei citati principi concorrenziali, alla disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto unionale e all’indizione di procedure» ad evidenza pubblica (cfr. ricorso introduttivo, § 10).

6 Con il parere si richiedeva altresì di comunicare, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, *«le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte»*, rappresentando che, in caso di inottemperanza, l’Autorità avrebbe potuto *«presentare ricorso entro i successivi trenta giorni»*.

7 Il Comune dava riscontro al parere in data 29 aprile 2024 (prot. AGCM n. 0043631), provvedendo altresì a trasmettere, il giorno successivo, la Determinazione Dirigenziale 29 aprile 2024, n. 532 (prot. AGCM n. 0043804). Come più dettagliatamente precisato nel ricorso introduttivo, con tale risposta il Comune non dava conto di alcun intervento volto a sanare la contestata situazione di illegittimità, limitandosi a rivendicare la correttezza del proprio operato sulla base di considerazioni indimostrate e/o già oggetto di contestazione da parte dell’Autorità.

8 Preso atto di quanto sopra, l’AGCM proponeva dinanzi a codesto Ecc.mo TAR Toscana il ricorso introduttivo, iscritto al n. 770/2024 di R.G., con il quale si chiedeva l’annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale di Camaione n. 391 del 27 dicembre 2023 nonché, ove occorra, della citata nota del 29 aprile 2024 dello stesso Comune e della Determinazione Dirigenziale 29 aprile 2024, n. 532. L’udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso è fissata per il 14 maggio 2026.

II LA DELIBERA DEL COMUNE DI CAMAIONE N. 382/2024

9 Nelle more del giudizio sopra menzionato, in data 15 ottobre 2025 l’Autorità sottoponeva al Comune una richiesta di informazioni in ordine ad eventuali procedure a evidenza pubblica da avviare, in corso o concluse per l’assegnazione delle concessioni

di cui trattasi, e a deliberazioni eventualmente assunte in tema di concessioni demaniali marittime successivamente alla Delibera n. 391/2023.

10 In data 29 ottobre 2025 il Comune di Camaiore faceva pervenire una nota di risposta (doc. n. 3 allegato al presente ricorso), depositando contestualmente la DGC 30 dicembre 2024, n. 382 e il relativo Allegato A, che costituiscono oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti.

11 Nella propria nota, il Comune riferiva essere in corso di predisposizione *«i bandi per l'assegnazione delle concessioni demaniali scadute mediante procedura ad evidenza pubblica, con le modalità previste dall'art. 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 [...] nonché secondo quanto indicato dalla delibera di G.C. n. 382 in data 30/12/2024»* (enfasi aggiunta).

12 A tale riguardo, il Comune affermava che *«[l]a predisposizione dei bandi di gara prevede una serie di procedimenti propedeutici necessari per poter redigere i singoli bandi ed avviare le procedure, che sono sintetizzati nella delibera di G.M. n. 382/2024 sopra indicata»*, sintetizzando di seguito lo stato di avanzamento delle relative attività e precisando, infine, che *«il Comune di Camaiore sta procedendo alla redazione dei bandi per l'assegnazione di n. 13 concessioni demaniali marittime ai sensi della vigente normativa e per le quali non sono stati emessi atti se non quanto previsto dalle normative vigenti»* (enfasi aggiunta).

13 Con specifico riferimento alla Delibera 30 dicembre 2024, n. 382 che, si ripete, è stata trasmessa all'Autorità dal Comune di Camaiore in allegato alla nota di risposta del 29 ottobre 2025, essa, dopo aver richiamato quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni demaniali marittime e preso atto, in particolare, di quanto previsto dal d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. con modif. dalla l. 14 novembre 2024, n. 166 *«in merito all'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive fissata al 30/09/2027»* (enfasi aggiunta), dispone:

– di *«dare indirizzo [...] al Dirigente del servizio Demanio Marittimo di espletare le procedure per l'affidamento in concessione delle aree di demanio marittimo, nei tempi di cui alla L. 166/24 mediante selezione, secondo gli indirizzi su esposti e nel rispetto*

del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili, conformemente ai criteri stabiliti dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166» (enfasi aggiunta) e

– di «definire gli obiettivi e i criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali – secondo le vigenti normative – allegate alla presente sotto la lettera A».

14 Con riferimento alla procedura da seguire, l'Allegato A stabilisce che *«l'amministrazione concedente provvede d'ufficio o su autonoma istanza di parte, ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione, dell'articolo 18 del Regolamento al Codice della Navigazione, e della vigente normativa in materia»* e che *«il bando di gara o l'avviso saranno pubblicati secondo le modalità previste dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166»*. Nessuna indicazione è contenuta in ordine alla tempistica delle procedure.

15 Quanto ai criteri di valutazione delle domande, l'Allegato A valorizza alcuni criteri di natura qualitativa (qualità e condizioni del servizio offerto agli utenti, qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, offerta di servizi integrati, esperienza tecnica e professionale dell'offerente, eventuale utilizzo da parte dell'offerente di altre concessioni nel quinquennio anteriore, numero di concessioni di cui l'offerente è già titolare, ecc.), anche collegati ad uno o più obiettivi di sviluppo (disponibilità ad effettuare investimenti d'interesse pubblico).

16 E' invece indicata come mera possibilità la previsione di un criterio di valutazione di natura economica *«qualora si ritenga opportuno, in base alla tipologia della concessione da assegnare mediante procedura comparativa»*.

17 Determinato in 100 il punteggio massimo attribuibile alle offerte, è stabilito inoltre che sia attribuito *«un peso ponderale almeno pari a 90 per gli elementi di valutazione*

della qualità e un peso ponderale massimo di 10 per l'offerta economica».

III IL SECONDO PARERE EX ART. 21-BIS L. N. 287/90 E LA RISPOSTA DEL COMUNE DI CAMAIORE

18 Nella propria adunanza del 12 novembre 2025, l'Autorità, preso atto della decisione del Comune di Camaiore di prorogare le concessioni in essere sino al 30 settembre 2027 e dell'assenza di evidenze in merito all'effettivo avvio delle procedure ad evidenza pubblica menzionate nella delibera, ritenuta l'infondatezza degli argomenti addotti dal Comune a giustificazione del mancato avvio delle gare, tenuto infine conto della mancanza di un cronoprogramma per lo svolgimento delle gare, nonché delle molteplici criticità riscontrate nelle forme procedimentali delineate per l'indizione e lo svolgimento delle stesse, ha adottato un secondo parere motivato ex art. 21-bis, l. n. 287/90, avente ad oggetto la Delibera n. 382/2024 e il relativo Allegato A (doc. 4 allegato al presente atto).

19 A tale parere il Comune di Camaiore ha fornito riscontro in data 15 gennaio 2026, depositando una nota di risposta del Dirigente della U.O. Demanio Marittimo, nonché la determina dello stesso Dirigente n. 1906 del 17/12/2025, recante *«D.P.M. Lido di Camaiore – Affidamento concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative. Approvazione criteri omogenei per la valutazione delle offerte»*.

20 Nella propria risposta, il Comune nega che la delibera n. 382/2024 disponga una proroga delle concessioni, dovendo invece considerarsi la stessa quale mera *«presa d'atto dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure di affidamento stabiliti dalla Legge 5 agosto 2022 n. 118»*. Nella nota si afferma che con la Delibera n. 382/2024 viene *«conferito mandato al Dirigente di effettuare le procedure per l'affidamento delle concessioni demaniali scadute secondo le indicazioni della Giunta Comunale e viene preso atto della scadenza del 30/09/2027 per la conclusione delle stesse»*.

21 In esecuzione di tale mandato, il Dirigente dell'U.O. Demanio Marittimo ha definito una griglia di criteri che è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1906 del 17/12/2025 (allegata alla risposta).

22 La nota prosegue poi precisando che *«[s]ia nella delibera che nella determinazione sopra citate, non viene definito un preciso cronoprogramma per lo svolgimento delle attività, ma vengono definite le azioni prodromiche alla formulazione del bando di evidenza pubblica»* (enfasi aggiunta). A tale riguardo, il Comune evidenzia che l'assegnazione delle concessioni in parola presuppone un *«complesso procedimento [...] che risulta anche subordinato a procedimenti che devono essere svolti da altri Enti»*, di cui il Comune stesso dichiara di non conoscere le tempistiche.

23 In merito alla possibilità di avviare la procedura di gara ad istanza di parte, il Comune afferma l'insussistenza di alcun presupposto normativo *«per diniegare un'istanza presentata al protocollo dell'Ente, poiché le stesse risultano procedibili espletando una analoga procedura di evidenza pubblica»*

24 Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte, la Nota richiama il contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 30 dicembre 2024, prendendo atto che la stessa subordina l'avvio delle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento delle c.d.m. alla definizione degli obiettivi e dei criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive, delle procedure previste dall'art. 49 del Codice della Navigazione e degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti e all'aggiornamento del PUA. Il Dirigente inoltre tiene conto del fatto che il Comune di Camaiore ha dato impulso alla convocazione della Commissione di incameramento, senza che tuttavia alla data della determina siano pervenute risultanze da parte della stessa Commissione.

25 Quanto alla Determina Dirigenziale, essa riporta i sub-criteri di valutazione, stabilendo che all'offerta qualitativa sarà assegnato un punteggio totale massimo pari a 90/100 e all'offerta economica un punteggio massimo totale pari a 10/100.

26 Con specifico riferimento al criterio di valutazione economica, il Dirigente dell'U.O. Demanio Marittimo riferisce di aver *«già provveduto a richiedere i nominativi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei revisori contabili, di professionisti che provvedano a redigere le perizie, rilasciate in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità di parte, al fine di garantire il valore degli*

investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione» (enfasi aggiunta).

27 Più nello specifico, la Determina precisa che il valore dell'indennizzo verrà determinato con perizia acquisita dall'Ente prima della pubblicazione del bando da parte di un professionista nominato dall'Ente stesso e viene esplicitamente affermato che *«resta ferma l'applicazione della disciplina in tema di indennizzo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, legge 118/2022, pur in assenza del decreto ministeriale [che] dovrebbe fornire i criteri per l'effettiva determinazione dell'indennizzo»*.

28 Nella determina non vi è menzione dei criteri di valutazione dell'offerta economica, né vengono indicati elementi diversi rispetto a quanto contenuto nella Delibera contestata.

29 Né le argomentazioni dispiegate nella nota di risposta, né i contenuti della Determina Dirigenziale n. 1906/2025, che si presenta come meramente attuativa della Delibera n. 382/2024, sono stati ritenuti dall'Autorità sufficienti a dare esito positivo a quanto evidenziato nel Parere 2025, determinando in tal modo la necessità di ricorso per motivi aggiunti, a valere se del caso anche come ricorso autonomo, avverso la predetta Delibera 382/2024 e la Determina Dirigenziale 1906/2025 indicate nell'epigrafe del presente atto per i seguenti motivi di

DIRITTO

I IN VIA PRELIMINARE. SULLA LEGITTIMAZIONE DELL'AUTORITÀ A PRESENTARE UN RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 21-BIS, COMMA 2, SECONDO PERIODO, L. 287/1990

30 Nel ricorso originario, al quale in questa sede si rimanda, è già stata chiarita la sussistenza della piena legittimazione dell'AGCM, in generale, a radicare il contenzioso attualmente pendente e, pertanto, in questa sede si ritiene sufficiente evidenziare come tale legittimazione certamente sussista anche con riferimento agli ulteriori provvedimenti oggi impugnati i quali, come si dirà, risultano viziati dai medesimi profili

di illegittimità che inficiavano la delibera oggetto del ricorso introduttivo.

31 Nel caso di specie, l'Autorità – prima di instaurare la presente fase del giudizio – ha avviato e concluso l'iter descritto dall'art. 21-*bis*, comma 2, primo periodo, l. 287/1990 in merito agli atti oggi impugnati.

32 Il Comune, non conformandosi al parere comunicato dall'Autorità il 12 novembre 2025 (produzione n. 4), sulla base di quanto rappresentato con la nota del 15 gennaio 2026, ha determinato la necessità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per conformarsi al parere inviato, di incardinare il presente giudizio.

33 In proposito, dato che gli atti qui impugnati si collocano nel solco di quelli già impugnati con il ricorso principale, si ritiene che la sede più opportuna per l'esercizio del potere di *advocacy* dell'Autorità sia il ricorso ex art. 43 c.p.a.

Il contenuto degli Atti impugnati con il presente ricorso.

34 Come già chiarito, nelle more della trattazione del ricorso originario, il 29 ottobre 2025, l'Autorità è stata informata dell'adozione da parte del Comune di Camaiore della Deliberazione di Giunta n. 382 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “*D.P.M. Lido di Camaiore – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive – Legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Determinazioni dei criteri omogenei per affidamento aree in concessione – atto di indirizzo*” e del relativo Allegato A.

35 Con tali atti, il Comune, senza definire alcun cronoprogramma per lo svolgimento delle prossime procedure di assegnazione delle concessioni, ha di fatto prorogato al 30 settembre 2027 la validità delle concessioni marittime insistenti sul territorio comunale.

36 Ciò sulla base dell'adozione – nelle more del presente giudizio – del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha comportato, tra l'altro, una modifica dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 nei termini che seguono: “*1. Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del*

diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte ((...)) ((nel Registro nazionale)) delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, ((e quelle gestite dagli)) enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.”

Il nuovo parere dell'Autorità e il riscontro del Comune di Camaiore

37 Nella propria riunione del 12 novembre 2025, l'Autorità adottava un secondo parere motivato ex art. 21-bis (produzione n. 4) avente a oggetto gli atti sopra citati, comunicato alla Parte il successivo 17 novembre, da cui, vista la nota di riscontro del Comune, in persona del Responsabile dell'U.O. Demanio Marittimo, e il relativo allegato, origina il presente ricorso per motivi aggiunti.

38 In tale parere l'Autorità – richiamati i propri numerosi interventi volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere – affermava il contrasto degli atti adottati dal Comune di Camaiore con l'articolo 49 TFUE e con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

39 In particolare, l'Autorità contestava come l'ulteriore proroga generalizzata delle

concessioni al 30 settembre 2027 non risultasse sorretta da motivazioni idonee ad assicurarne la legittimità, stigmatizzando l'infondatezza degli argomenti indicati nei provvedimenti in questione, basati sulla novella legislativa, e l'insussistenza di motivazioni idonee a supportare la legittimità dell'ulteriore proroga.

40 A tale riguardo, l'Autorità osservava come la nuova normativa preveda un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza.

41 Con riferimento all'indennizzo, la posizione espressa dall'Autorità circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d'asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario. In tal modo, fermo restando il disposto dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti.

42 Inoltre, l'Autorità sottolineava che la procedura selettiva – incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe – deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo, rilevando a tal fine la necessità di garantire adeguata pubblicità all'avvio della procedura e al suo svolgimento e completamento, non solo in ambito locale e per un congruo periodo di tempo.

43 L'Autorità invitava, dunque, l'Amministrazione comunale a procedere senza ulteriore ritardo al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

44 Come già anticipato, il Comune di Camaiore ha trasmesso, in data 15 gennaio 2026, una Nota del Dirigente dell'U.O. Demanio Marittimo con la quale, in riscontro al parere motivato, nega che il riferimento alla data del 30/09/2027 costituisca una *«proroga di concessioni»*, integrando piuttosto gli estremi di una *«presa d'atto dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure di affidamento»*. In aggiunta il Dirigente rappresenta di aver dato inizio allo svolgimento dei sopralluoghi per l'incameramento delle opere ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione e che, comunque, l'iter per l'indizione e lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di affidamento delle concessioni, presuppone lo svolgimento di una pluralità di attività prodromiche, in corso di attuazione.

45 In allegato alla Nota di replica, il Comune ha depositato una Determina dello stesso Dirigente dell'U.O. Demanio Marittimo, meramente attuativa della Delibera G.C. n. 382/2024.

II NEL MERITO. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI IN QUESTA SEDE: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEI CORRISPONDENTI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO EUROPEO DI IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 12 PAR. 2, ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 10, PAR. 2, LETT. A), E 13, PAR. 1, DELLA DIRETTIVA SERVIZI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI STABILIMENTO NEL MERCATO INTERNO, DI CUI ALL' ART. 49 TFUE - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. LA LEGGE N. 166/2024.

46 Il riscontro fornito dal Comune di Camaiore il 15 gennaio 2026 non appare idoneo a superare le criticità concorrenziali indicate nel secondo parere motivato, con riferimento agli atti oggetto del presente ricorso.

47 Il Comune, infatti – lungi dall'annullare o revocare in autotutela i provvedimenti contestati con il parere motivato, che fissano come termine massimo di validità delle

concessioni attualmente in essere nel Comune il 30 settembre 2027 – conferma l’asserita legittimità della scelta di procedere all’ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime, stante l’esigenza di indire procedure a evidenza pubblica in linea con le previsioni della legge n. 118/2022, come novellata nel 2024. Non vi sono state infatti ulteriori iniziative assunte dal Comune suscettibili di rispondere alle criticità concorrenziali individuate nel parere motivato dell’Autorità.

48 In particolare, non vi è alcuna indicazione di un cronoprogramma entro cui avviare procedure selettive, essendo al contrario espressamente esclusa la possibilità di determinare con precisione la scansione temporale delle stesse, anche in relazione alla asserita impossibilità di stabilire le tempistiche delle procedure prodromiche.

49 Non può non evidenziarsi, come già anticipato nel ricorso originario, che l’ulteriore proroga in conformità con una normativa nazionale da disapplicare esibisce le stesse criticità già emerse nel primo parere inviato dall’Autorità al Comune (e poi sviluppate nel citato ricorso principale).

50 Le ragioni di invalidità degli atti qui impugnati sono, quindi, le medesime già esposte nel ricorso originario per quanto riguarda la Deliberazione 391/2023 e che qui possono essere così mutate per ciò che concerne la nuova Delibera e il relativo Allegato A.

51 Il Comune di Camaiore con i citati provvedimenti ha di fatto differito la scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere nel territorio comunale al 30 settembre 2027, ponendosi in palese contrasto con il tessuto normativo euro-unitario e ciò inficia la Delibera 382/2024, e il relativo Allegato A, nella parte in cui non procede alla disapplicazione (ovvero “in-applicazione”) da parte del Comune della normativa posta a fondamento della Delibera stessa, per contrarietà al principio di libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE, nonché all’art. 12 della Direttiva Servizi.

52 Sul punto non si può non ricordare quanto statuito dal Consiglio di Stato con la celebre sentenza dell’Adunanza plenaria del 9 novembre 2021, n. 17, secondo la quale:
i) *«le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità*

turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione».

53 Per il giudice amministrativo, dunque, *«le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E»* (Cons. Stato, ad. pl. cit.).

54 Tali disposizioni nazionali su cui si basa la scelta del Comune si pongono, quindi, in evidente ed insanabile contrasto con i principi eurounitari, da ciò discendendo l'obbligo, per le Amministrazioni degli Stati membri, di espletamento di procedure selettive trasparenti e concorrenziali per la selezione dei concessionari, secondo i modelli procedimentali previsti dall'ordinamento interno.

55 I menzionati principî hanno trovato unanime riconoscimento da parte della Corte di Giustizia (si vedano le sentenze *Promoimpresa e AGCM c. Comune di Ginosa*) e, nell'ambito della giurisprudenza nazionale, della Corte costituzionale (sentenze 20 maggio 2010, n. 180; 26 novembre 2010, 340; 4 luglio 2013, n. 171; 9 gennaio 2019, n. 1 e 29 gennaio 2021, n. 10), della Corte di Cassazione (sentenze Cass. pen. 12 giugno 2019, n. 25993 e 7 febbraio 2020, n. 10218) e del Consiglio di Stato (oltre alle menzionate sentenze “gemelle” dell'Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, si vedano, *ex multis*, le sentenze numero 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024, nelle quali la VII sezione del Consiglio di Stato ha ribadito l'obbligo di istituire subito i bandi di gara per le concessioni balneari, rilevando che le proroghe delle concessioni balneari sono illegittime e i titoli sono scaduti il 31 dicembre 2023, dovendo quindi essere riassegnati tramite procedure selettive).

56 Come ben noto, in tali ultime pronunce il Consiglio di Stato ha espresso con chiara formulazione che devono essere disapplicate, perché contrastanti con l'art. 12 della

Direttiva Servizi e comunque con l'art. 49 del TFUE, tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

57 Con specifico riferimento al già citato decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recentemente più Tribunali Amministrativi Regionali hanno riconosciuto l'illegittimità dell'ultima proroga e hanno sancito l'obbligo per le amministrazioni locali di procedere all'indizione di gare ad evidenza pubblica, stabilendo un cronoprogramma di inizio e di aggiudicazione delle stesse. Rinviano, per i profili di interesse, alla giurisprudenza già richiamata nel ricorso principale, si vuole in questa sede evidenziare come la più recente giurisprudenza amministrativa sia ormai concorde nel ritenere non sufficiente la mera dichiarazione di intenti di indire prossime procedure (cfr. TAR Liguria, 15 gennaio 2026, n. 633, che ha ritenuto fondata la censura mossa dall'Autorità con riferimento *«alla parte della Delibera impugnata che ha confermato la proroga generalizzata d'efficacia delle concessioni in essere fino al 30.9.2027 e non ha previsto alcun cronoprogramma per lo svolgimento della gara o, quantomeno la previsione di un termine finale entro cui la procedura deve essere conclusa»*), ma abbia imposto un obbligo di *facere* in tempi certi al fine di concludere il processo di affidamento delle concessioni entro la prossima stagione estiva.

58 A tale ultimo riguardo, vale qui ricordare quanto statuito dal TAR Liguria con le recentissime sentenze 2 febbraio 2026, n.i 111, 112 e 113. Con tali pronunce il Giudice, dopo aver respinto alcune eccezioni pregiudiziali sollevate dagli enti locali intimati, e dopo aver precisato che la proroga "tecnica" delle concessioni scadute è ammissibile *«unicamente in presenza di una selezione pubblica che sia stata effettivamente iniziata o, quantomeno, **già formalmente indetta, non essendo sufficiente il mero proposito di indirla in futuro**»* (citando sul punto le pronunce del Consiglio di Stato n.i 1129/2025, 10132/2024, 10131/2024 e 4481/2024), ha dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati dall'Autorità ex art. 21-bis, l. n. 287/90 statuendo che: *«[...] nella sopra*

tratteggiata prospettiva di “indirizzo” per l’azione amministrativa, i provvedimenti impugnati devono essere dichiarati illegittimi ai sensi degli artt.34, comma 3. C.p.a. in combinato con l’art. 21-bis L. n. 287/90, con la previsione delle seguenti coordinate conformative ex art. 34, comma 1, lett. c) ed e), C.p.a., in forza delle quali il Comune è tenuto: - ad indire al più presto la gara pubblica per l’assegnazione delle aree in concessione; - a concluderla entro maggio-giugno 2026 al fine di consentire l’assegnazione delle concessioni ai nuovi assegnatari in tempo per la stagione turistica del 2026, anche perché le concessioni in essere, in quanto oggetto di proroga generalizzata, sono divenute inefficaci e non legittimano l’ulteriore permanenza dei rispettivi titolari sulle aree demaniali (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15.1.2026, n. 29)».

59 In tal senso si veda anche la altrettanto recente TAR Pescara, 20 gennaio 2026, n. 9, che ha ritenuto la «*distonia con i principi eurounitari in materia di concorrenza*» di una delibera comunale che subordinava «*lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*» alla preventiva approvazione di altri provvedimenti e fissava il termine per lo svolgimento delle stesse al 30/09/2027. Su tali presupposti, la citata pronuncia ha ordinato al Comune di «*procedere all’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva, senza alcuna ulteriore dilazione, comunque nel termine perentorio di giorni trenta*».

60 In ogni caso, e per quanto occorrer possa, il Giudice amministrativo ha chiarito che la disapplicazione delle norme nazionali sulle concessioni demaniali marittime si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della Direttiva Servizi e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare, non potendo la valutazione sulla scarsità delle risorse in alcun modo ritenersi pregiudiziale o comunque non in grado di rimettere in discussione l’effetto diretto connesso all’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva citata (cfr. TAR Salerno, 9 dicembre 2025, n. 2066).

61 Del resto, proprio su questo punto, la stessa Corte di Giustizia ha ancora recentemente evidenziato che *«il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa e a., C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558, punti 42 e 43). 32 Pertanto, le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, come quella di cui al procedimento principale, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123»* (cfr. l'ordinanza resa dalla Corte in data 5 giugno 2025, C-464/24, *Balneari Rimini*, con enfasi nostra e disponibile in versione integrale al seguente [link](#)).

62 Il Comune, pertanto, deve procedere immediatamente al varo delle procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime insistenti sul proprio territorio, che non possono in alcun caso essere ulteriormente differite invocando, come fanno le delibere oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, le illegittime sopravvenienze normative di cui alla l. n. 118/2022, al d.l. n. 198/2022 e al d.l. 131/2024, che invece vanno disapplicate per contrasto con il diritto dell'Unione.

63 Gli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti risultano in contrasto con le disposizioni e i principi europolitari citati in epigrafe anche con riferimento agli specifici criteri di selezione declinati nell'ambito del modello procedimentale che il Comune di Camaiore afferma di voler adottare per il futuro espletamento delle procedure di assegnazione delle concessioni.

64 In particolare, con riferimento ai criteri di valutazione qualitativa, la previsione dell'attribuzione di un punteggio specifico all'offerente che *«nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare»* (criterio sub Allegato A, lett. h.) appare suscettibile di creare una ingiustificata restrizione nella misura in cui tale elemento si traduce in un vantaggio attribuito agli operatori già attivi nel mercato rispetto ai nuovi entranti (cfr. Parere 2025).

65 Criticità non dissimili sembrano altresì caratterizzare il criterio di cui alla lett. i.

dello stesso Allegato A, ove è prevista l'attribuzione di un punteggio specifico con riferimento al *«numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale del Comune di Camaiore»*. Né la invero sorprendente formulazione del relativo sub-criterio di valutazione contenuto nella Determina Dirigenziale n. 1906/2025 (attribuzione di *«un punteggio maggiore agli offerenti che non sono titolari [...] di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative»* - enfasi aggiunta) vale a fugare ogni dubbio, facendo al più tale sub-criterio – ove effettivamente applicabile ed applicato – insorgere preoccupazioni concorrenziali di altra natura.

66 Quanto al criterio di valutazione economica delle offerte, allo stesso – indicato come meramente eventuale nell'Allegato A – la Determina Dirigenziale n. 1906/2025 (cpv. 6) attribuisce *«un punteggio massimo totale pari a 10/100»*.

67 Invero, l'evidente sbilanciamento tra criteri qualitativi e criterio economico riveniente dalla Delibera di Giunta e confermato dalla Determina Dirigenziale, appare depotenziare in misura significativa una possibile variabile concorrenziale. L'Autorità ha infatti più volte rappresentato che la valorizzazione dell'offerta economica in sede di gara, mediante una possibile maggiorazione del canone di concessione base annuo, potrebbe introdurre nella valutazione delle domande presentate un'importante variabile competitiva, ove il canone rifletta il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento e fermo che, in ogni caso, l'amministrazione concedente dovrebbe individuare modalità che, secondo i principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità assicurino il contenimento dei prezzi e un'adeguata fruibilità per le diverse categorie di utenti finali.

68 Sotto un profilo diverso ma strettamente connesso, rileva anche osservare che il criterio di valutazione economica, nella sua concreta declinazione tratteggiata dal Comune di Camaiore, finisce per essere integralmente ed aprioristicamente funzionalizzato a reperire le risorse necessarie per l'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente *«al fine di garantire il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione»* (nota di

risposta, pag. 2).

69 Anche tale generalizzata previsione appare a sua volta essere in contrasto con i principi eurounitari alla base del presente ricorso. La posizione espressa dall'Autorità, infatti, circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d'asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario. Solo in tal modo, fermo restando il disposto dell'art. 49 del Codice della Navigazione, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sostenuti dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti.

70 Ciò detto, l'introduzione di un criterio di carattere generale che premia l'idoneità dell'offerta a coprire i costi connessi con la corresponsione dell'indennizzo, senza alcun riferimento ai presupposti per il riconoscimento e la valutazione dello stesso a seconda delle singole situazioni concrete, con in più l'espresso riferimento al reperimento *«di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione»* per i concessionari uscenti, rende palese l'intenzione del Comune di Camaiore di assumere sul punto, allorché le gare saranno effettivamente indette, una linea di condotta non coerente con i più volte richiamati principi eurounitari.

71 Sul punto merita qui rammentare quanto di recente affermato dal Consiglio di Stato il quale, con il parere del 22 luglio 2025, n. 750, reso sullo schema di decreto del MIT riguardante l'individuazione dei criteri per calcolare l'indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente, ha evidenziato, tra l'altro, come *«nella specifica disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive non è dato rinvenire una disposizione che imponga il riconoscimento automatico e generalizzato di un indennizzo a favore del concessionario uscente, alla scadenza del rapporto concessorio»*. Con riguardo alla previsione di cui all'articolo 49 del Codice della Navigazione, il Consiglio di Stato

afferma che un legittimo affidamento maturato dal gestore uscente, tale da giustificare il diritto a un indennizzo, *«si può fondare esclusivamente sull'idea di non consentire, al subentrante, un indebito arricchimento, proiettabile come vantaggio competitivo»*. Inoltre, richiamando le sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, il Consiglio di Stato rileva come il riconoscimento di un indennizzo *«non sia soggetto ad automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni, ma sia subordinato alla concreta ed effettiva verifica della ricorrenza dei relativi presupposti»*.

72 Sul punto merita anche ricordare quanto affermato dalla CGUE nella sent. 11 luglio 2024, *Società Italiana Imprese Balneari*, C598/22: *«[l]'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il cessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione»*.

73 La stessa Commissione Europea, con la lettera del 7 luglio 2025, ha affermato che *«qualsiasi obbligo imposto al nuovo concessionario in merito al versamento di una compensazione all'operatore uscente non deve essere tale da creare oneri indebiti che scoraggino, de iure o de facto, nuovi operatori dal partecipare alle procedure di selezione, e segnatamente che le disposizioni in materia di compensazioni devono rimanere limitate ai soli investimenti non ammortizzati e non essere di natura dissuasiva o comportare una sovracompensazione»* (ARES (2025) 434411, recante *“individuazione dei criteri per calcolare l'indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente a seguito della procedura di affidamento delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni”*).

74 In termini più generali, non sfugge alle censure più volte richiamate neppure la disposizione contenuta già nella Delibera n. 382/2024, secondo la quale le procedure ad evidenza pubblica potranno essere avviate su istanza di parte.

75 A tale riguardo, l'Autorità ha più volte evidenziato, anche allo stesso Comune di

Camaio, le criticità di forme procedurali che prevedono l'avvio ad istanza di parte. Le procedure selettive debbono infatti concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali. La procedura selettiva, incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo – e quindi le *chances* concorrenziali delle imprese contendenti – e non soddisfare solo apparentemente i predetti criteri.

76 Nel senso da ultimo precisato, si veda C.d.S., 11 febbraio 2025, n. 1129: *«a ben riflettere ogni disposizione del diritto nazionale, che non garantisca adeguate procedure selettive precedute da idonee forme di pubblicità e, soprattutto, dalla predisposizione di criteri imparziali e trasparenti, di fatto reitera e aggrava tale diritto di insistenza perché consente al concessionario uscente di ottenere il rinnovo della concessione con un mero simulacro di gara o, addirittura, senza un reale confronto competitivo, a condizioni di imparzialità garantite dall'amministrazione nazionale»*. Tale orientamento ha trovato puntuale riscontro nell'Ordinanza della CGUE 4 giugno 2025, resa nella causa C-464/24 – *Balneari Rimini*, ove i giudici di Lussemburgo hanno avuto cura di osservare, su un rinvio pregiudiziale concernente l'interpretazione dell'art. 37 del Codice della navigazione, che: *«il rinnovo di una concessione demaniale marittima deve essere inteso come l'attribuzione di un nuovo titolo di occupazione del demanio marittimo, che richiede l'organizzazione di una procedura di gara che ponga l'insieme dei candidati e degli offerenti su un piano di parità»* (par. 41). Per la Corte, siffatta interpretazione è l'unica *«idonea a garantire che l'attribuzione di una concessione possa avvenire [...] in esito a una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piano di parità»* (par. 40).

*** **

77 In conclusione, appare palese come la Deliberazione della Giunta Comunale del

30 dicembre 2024, n. 382 e il relativo Allegato A qui impugnati siano illegittimi per contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento nel mercato interno, con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi, oltre che con l'articolo 193 del d.lgs. n. 36/2023 e con l'articolo 3 della legge n. 241/1990, analogamente alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 391 del 27 dicembre 2023 oggetto dell'originario ricorso principale.

Il presente ricorso per motivi aggiunti sarà notificato anche alla controinteressata già costituita nel giudizio TAR Toscana RG n. 770/2024. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'oggettiva difficoltà di conoscere denominazione, domicilio e recapito via PEC di tutti gli attuali soggetti titolari delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di competenza del Comune di Camaiore, e vista anche l'ordinanza n. 92/2026 resa da codesto Ecc.mo Tribunale il 15 gennaio scorso nell'ambito del giudizio di cui trattasi, si chiede sin d'ora, ai sensi degli artt. 41, 49 e 52 cod. proc. amm., di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'amministrazione comunale.

P.Q.M.

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede, previa eventuale autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami come sopra richiesto, che codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale accolga il presente ricorso ex art. 21-bis della l. n. 287/1990 e, per l'effetto, annulli, il provvedimento impugnato, nonché ogni atto rispetto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto all'esponente, con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari a euro 650,00.

78 Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, come modificato dal decreto n. 127 del 16 ottobre 2017, si attesta

che il presente ricorso è stato redatto in conformità con i limiti disposti con i menzionati decreti.

Con il deposito del ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, unitamente alla procura alle liti, si provvede altresì al deposito dei seguenti documenti:

doc. 1) Deliberazione di Giunta del 30 dicembre 2024, n. 382;

doc. 2) Relativo Allegato A;

doc. 3) Parere motivato dell'Autorità del 17 novembre 2025;

doc. 4) Nota di riscontro del Comune di Camaiore del 15 gennaio 2026;

doc. 5) Determina Dirigenziale n. 1906 del 17/12/2025.

Roma, 12 febbraio 2026

Prof. Avv. Francesco Munari

Avv. Gilberto Guardavaccaro

Avv. Carlo Piazza

Avv. Claudia Giardina